



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'***

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 31.05.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 17.04.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 27.11.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.09.2016

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| <i>SOMMARIO</i> | 2 |
| CAPO I - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 3 |
| ART. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| (ART. 1 D.Lgs. 507/93) | 3 |
| ART. 1.2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE..... | 3 |
| (ART. 2 D.Lgs. 507/93) | 3 |
| ART. 1.3 DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE | 3 |
| ART. 1.4 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI CRITERI GENERALI..... | 4 |
| (ART. 3 D.Lgs. 507/93) | 4 |
| ART. 1.5 OGGETTO | 5 |
| (ART. 5 D.Lgs. 507/93) | 5 |
| ART. 1.6 SOGGETTO PASSIVO | 6 |
| (ART. 6 D.Lgs. 507/93) | 6 |
| ART. 1.7 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA | 6 |
| (ART. 7 D.Lgs. 507/93) | 6 |
| ART. 1.8 PUBBLICITA' ORDINARIA | 7 |
| (ART. 12 D.Lgs. 507/93) | 7 |
| ART. 1.9 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI | 7 |
| (ART. 13 D.Lgs. 507/93) | 7 |
| ART. 1.10 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI | 8 |
| (ART. 14 D.Lgs. 507/93) | 8 |
| ART. 1.11 PUBBLICITA' VARIA..... | 9 |
| (ART. 15 D.Lgs. 507/93) | 9 |
| ART. 1.12 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA..... | 9 |
| (ART. 16 D.Lgs. 507/93) | 9 |
| ART. 1.13 ESENZIONI DALL'IMPOSTA | 10 |
| (ART. 17 D.Lgs. 507/93) | 10 |
| CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI | 11 |
| ART. 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI | 11 |
| ART. 2.2 L'AUTORIZZAZIONE | 11 |
| ART. 2.3 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE | 12 |
| ART. 2.4 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE..... | 13 |
| ART. 2.5 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI | 13 |
| CAPO III - ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE | 14 |
| ART. 3.1 DICHIARAZIONE | 14 |
| (ART. 17 D.Lgs. 507/93) | 14 |
| ART. 3.2 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA | 15 |
| (ART. 9 D.Lgs. 507/93) | 15 |
| CAPO IV - ACCERTAMENTI E SANZIONI | 16 |
| ART. 4.1 RETTIFICA ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO | 16 |
| ART. 4.2 SANZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLA DENUNCIA ED INTERESSI | 16 |
| ART. 4.3 SANZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AL VERSAMENTO | 17 |
| ART. 4.4 RAVVEDIMENTO OPEROSO | 17 |
| ART. 4.5 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE | 17 |
| CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI | 19 |
| ART. 5.1 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA | 19 |
| ART. 5.2 LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI | 19 |
| CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI | 19 |
| ART. 6.1 ENTRATA IN VIGORE | 19 |

CAPO I - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1 D.Lgs. 507/93)

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune è soggetta, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad una imposta a favore del Comune stesso.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, e le modalità di effettuazione della stessa, con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 1.2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, il Comune di Codogno, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.15.11.1993 n. 507, appartiene alla classe IV (oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti).

ART. 1.3 DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate annualmente dal Consiglio entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1 gennaio.
2. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta la proroga delle tariffe in vigore.

ART. 1.4 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI CRITERI GENERALI
(art. 3 D.Lgs. 507/93)

1. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari attenendosi ai seguenti criteri:

- Principi

Con riferimento alla pianificazione e progettazione della pubblicità il piano deve prevedere una suddivisione della città in zone, tenendo conto del piano regolatore generale vigente, zone significative dal punto di vista del tema trattato e degli obiettivi prefissati con riferimento al “centro storico” alle “frazioni”, alla “zona industriale e commerciale” alle “zone residenziali”.

- Mezzi pubblicitari

Mezzo pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi pubblicitari in genere.

Sono comprese insegne d’esercizio, targhe, preinsegne, frecce direzionali e altre forme di pubblicità quale quella effettuata sugli elementi di arredo urbano, sui veicoli e nelle stazioni di servizio carburanti.

I mezzi pubblicitari di cui sopra possono essere installati nelle zone del territorio comunale previste dal piano, nel rispetto delle distanze e delle regole di installazione specificate nel piano stesso e in particolare, se lungo le strade, facendo riferimento alle distanze, alle limitazioni ed ai divieti del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il piano individua le caratteristiche strutturali e materiali di detti mezzi pubblicitari che dovranno avere dimensioni, forma e colori non in contrasto con le disposizioni di cui sopra. Parimenti il posizionamento di detti mezzi pubblicitari deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle disposizioni normative precitate.

Tra i mezzi pubblicitari si individuano:

- Le insegne di esercizio che possono essere di tipo frontale, a bandiera, su palo, a totem. Il piano deve precisare gli eventuali limiti di sporgenze dalle facciate, le distanze, le altezze, le superfici e le eventuali forme di illuminazione, nonché i supporti, ove necessari.
- Le targhe, preinsegne, i segnali di indicazione, i mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti, su elementi di arredo urbano e su veicoli. Anche per dette fattispecie il piano deve precisare le caratteristiche di cui sopra al primo alinea.

- Impianti pubblicitari

Impianto pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad esporre messaggi per la diffusione di contenuti relativi all’esercizio di attività economiche e non o di interesse pubblico.

Gli impianti pubblicitari si classificano in ordine al tempo di permanenza sul territorio ed in funzione delle modalità di esposizione del messaggio nelle seguenti categorie:

- impianti pubblicitari temporanei (installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei e poi smantellati);
- impianti pubblicitari per affissioni (installati stabilmente per l'esposizione di manifesti);
- impianti di pubblicità permanente (installati stabilmente per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti).

Gli impianti pubblicitari temporanei sono manufatti, ad una o più facce, aventi una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni. Il piano deve individuare le caratteristiche strutturali e di installazione e le eventuali modalità di illuminazione. Sono impianti pubblicitari temporanei lo striscione, il gonfalone o locandina, il totem, il cartello pubblicitario di cantiere o il telone pubblicitario su ponteggi di cantiere, le strutture gonfiabili. Il piano deve stabilirne le norme di localizzazione territoriale, le caratteristiche di altezza, orientamento, distanza da altri elementi territoriali.

Gli impianti pubblicitari per affissioni sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali aventi una struttura di sostegno da fissare al suolo o ancorata ad edificazioni ed installati stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti. Sono impianti pubblicitari per affissioni le tabelle, lo stendardo ed i poster. Il piano deve stabilire le norme di localizzazione territoriale, individuare le caratteristiche strutturali e di installazione, altezze, orientamento e distanze dai vari elementi territoriali, le modalità di illuminazione nonché i formati e le tipologie.

Gli impianti per pubblicità permanente sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali aventi le caratteristiche di cui sopra per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti. Sono impianti di pubblicità permanente il pannello ed il cartello pubblicitario. Il piano deve precisare le regole di localizzazione territoriale e di installazione, le distanze, le limitazioni, soprattutto con riferimento a dimensioni, forma, colori e disegno, con l'osservanza di tutte le prescrizioni ed i divieti disposti dal codice della strada.

2. Le disposizioni e prescrizioni del piano generale degli impianti pubblicitari integrano a tutti gli effetti il presente regolamento.

ART. 1.5 OGGETTO (art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto.
2. Il regolamento si applica ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. L'imposta sulla pubblicità si applica altresì agli impianti di affissioni recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili.

ART. 1.6 SOGGETTO PASSIVO (art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 1.7 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7 D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione dell'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce, per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna (es. una vetrina attrezzata con faretti, neon, lampade ecc. illumina oltre i prodotti in commercio anche eventuali cartelli o avvisi pubblicitari presenti).

ART. 1.8 PUBBLICITA' ORDINARIA

(art. 12 D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per la pubblicità ordinaria che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART. 1.9 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(art. 13 D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.1.4 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.1.4, comma 4, del regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune di Codogno se ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Codogno se il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede nel comune.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Codogno se vi ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero se vi sono domiciliati agenti o mandatari dell'impresa che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Si

prevedono tariffe diverse per autoveicoli con portata superiore o inferiore a 3.000 Kg. e per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie precedenti. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di 2 volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**ART. 1.10 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E
PROIEZIONI
(art. 14 D.Lgs. 507/93)**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni mese e frazione, una tariffa pari a un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista nei primi 30 giorni.

ART. 1.11 PUBBLICITA' VARIA

(art. 15 D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto l'imposta.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 del presente articolo.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 1.12 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(art. 16 D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 1.13 ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(art. 17 D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività, in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relative all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) le insegne, targhe simili esposte dai professionisti in quanto assolvono la funzione di individuare il luogo ove si svolge un'attività imprenditoriale e si possono ricondurre alle insegne di esercizio;
 - k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, **di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati**. Rientrano tra le fattispecie esenti anche le insegne di esercizio che contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti, purché contenuti in un unico mezzo pubblicitario. (es. sarà esentata la scritta pubblicitaria BAR"DUOMO" + simbolo o marchio relativo a prodotti in vendita se contenuti in un solo mezzo pubblicitario). Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie;
 - l) ogni forma di pubblicità, realizzata nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, all'interno di impianti sportivi con capienza inferiore a tremila posti, ed effettuata dalle associazioni dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
 - m) la pubblicità effettuata dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs. 04.12.1997, n. 460, per l'attività di raccolta fondi.

CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.
3. Quanto sopra esposto nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, D.Lgs. 10.09.1993 n. 360 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

ART. 2.2 L'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nel territorio di Codogno, deve farne domanda scritta al Comune.
2. L'iter autorizzativo terrà conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:
 - se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, in particolare l'art. 53 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dall'art. 43 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610;
 - se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
 - a) domanda indirizzata al Comune di Codogno (Sportello Unico per le Attività Produttive), contenente le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, i rispettivi codici fiscali e la relativa sottoscrizione;
 - b) planimetria indicativa dell'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare (duplice copia);
 - c) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;
 - d) fotografia della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

3. L'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, Sportello Unico per le Attività Produttive, trasmetterà copia delle autorizzazioni al Concessionario per la riscossione dell'imposta.
4. Il volantinaggio deve essere sempre preventivamente autorizzato. Il materiale pubblicitario inserito nelle caselle postali non necessita di alcuna autorizzazione. Chi effettua il volantinaggio deve portare con sé una fotocopia dell'autorizzazione e un documento di riconoscimento.
5. L'autorizzazione deve essere richiesta al Concessionario per la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità. Si ottiene presentando direttamente, o a mezzo email, almeno 3 giorni prima della data in cui si intende effettuare il servizio, la seguente documentazione:
 - Copia del volantino
 - Nome esatto della o delle persone impiegate nel servizio
 - Data o date esatte in cui verrà effettuato il servizio.
6. Il pagamento dell'Imposta avverrà direttamente nell'Ufficio del Concessionario dell'Imposta sulla Pubblicità ovvero tramite bollettino di conto corrente postale n. 1025090349 ovvero altre modalità da concordare con il Concessionario medesimo.
7. La distribuzione a mano dei manifestini o altro materiale pubblicitario avente carattere politico, sindacale, culturale, sportivo o comunque privo di rilevanza economica è soggetta alla sola comunicazione al Sindaco. In essa si preciserà il luogo, il giorno, le ore della diffusione del materiale e dovrà essere accompagnata dalle relative copie del medesimo.

ART. 2.3 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

ART. 2.4 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di interesse pubblico, nel caso, il richiedente ha diritto alla restituzione dell'imposta pagata in anticipo.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure – essendo in ritardo con il pagamento dell'imposta non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento.
3. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere l'imposta pagata in via anticipata, a titolo di penale.

ART. 2.5 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Il Comune di Codogno riserva il due per cento del totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.
2. *Abrogato*
3. Attualmente gli spazi a ciò destinati sono tutti assegnati.
4. Nel caso di future assegnazioni, l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:
 - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico.
5. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente—richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio.
6. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
7. Gli spazi privati vengono assegnati a seguito di delibera di Giunta.
8. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.
9. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tecnico.

CAPO III - ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 3.1 DICHIARAZIONE (art. 17 D.Lgs. 507/93)

1. Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Tale adempimento compete sia a chi espone un mezzo pubblicitario per il quale è necessaria l'autorizzazione comunale (es. insegne – frecce direzionali – cartellonistica stradale) sia a chi espone un mezzo pubblicitario per il quale non è richiesta l'autorizzazione per l'esposizione (es. cartelli e avvisi posti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali dove si effettua la vendita di beni o la prestazione di servizi). Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o Concessionario e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Servizio tributi o al Concessionario del servizio, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, con veicoli o con pannelli luminosi di cui agli articoli 1.8, 1.9 e 1.10 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie di cui agli articoli 1.10 comma 4 e 1.11, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 3.2 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(art. 9 D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 1.8, commi 1 e 3, 1.9 e 1.10, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie (es. striscioni – distribuzione di manifestini) il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del servizio. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta deve avere le caratteristiche determinate con decreto del ministro delle finanze. Per gli anni successivi al primo, il Concessionario è tenuto a trasmettere ai contribuenti, entro il **31 marzo**, data di scadenza del pagamento annuale, l'avviso di pagamento precompilato, riferito agli stessi mezzi pubblicitari dell'anno precedente, qualora non sia intervenuta denuncia di cessazione o variazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (es. qualora non sia intervenuta alcuna denuncia di cessazione o variazione entro il 31 gennaio 2008, il concessionario trasmetterà, entro il 31 marzo 2008, avviso di pagamento per il 2008 prendendo come riferimento gli stessi mezzi pubblicitari del 2007).
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, prima dell'effettuazione al momento della dichiarazione; per la pubblicità annuale l'imposta, qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro, può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. La riscossione coattiva dell'imposta da parte del Concessionario del servizio di riscossione, oggi le società del gruppo Equitalia Riscossioni s.p.a, è effettuata secondo le disposizioni dei decreti legislativi 26.02.1999, n. 46 e 13.04.1999 n. 112 e successive modificazioni. Se svolta in proprio dal Comune o affidata ad altri soggetti, iscritti nell'apposito albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui all'art. 53 del D.Lgs. 1512.1997, n. 446, la riscossione coattiva potrà avvenire mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.
5. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o l'affidatario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di centottanta giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di

canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico.

CAPO IV - ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 4.1 RETTIFICA ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o l'affidatario del servizio entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni pecuniarie dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento o presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lodi.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario responsabile del tributo in caso di gestione in forma diretta, o da un rappresentante del concessionario del servizio.

ART. 4.2 SANZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLA DENUNCIA ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 3.1 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 ad euro 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dal regolamento comunale delle Entrate.

5. Si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi del 18.12.1997 n. 471 – 472 e 473 e successive modificazioni.

ART. 4.3 SANZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AL VERSAMENTO

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

ART. 4.4 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 4.5 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (art. 24 D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, o il Concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da 206 euro a 1.549 euro con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Può essere altresì disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune, anche tramite l'affidatario del servizio, provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il Concessionario del servizio, deve effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità previste dall'art. 4.1.

4. I mezzi o impianti pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 5.1 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8 di ogni giorno.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, gli indici previsti dal Piano comunale di zonizzazione.
4. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per il periodo della campagna elettorale.

ART. 5.2 LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità mediante lancio di volantini da automezzi e lancio di oggetti o manifestini da aeromobili.
2. La pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di volantini è consentita nei giorni e ore di mercato (martedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00) nella zona in cui esso si effettua, Piazza Cairoli e Piazza XX settembre.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 6.1 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio con efficacia decorrente dal 01.01.2017.